



Città di Novi Ligure

Ufficio proponente: Polizia Municipale
Proposta n. 27 del 02/03/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 03/03/2021

Oggetto: **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO.**

IL SINDACO

RILEVATO che si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, che costituiscono, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni, un pregiudizio del decoro urbano e che possono essere utilizzati, in casi estremi, come armi improprie;

CONSIDERATO che la rimozione di tali contenitori provoca altresì rumori molesti e turbativa della tranquillità dei residenti;

RITENUTO di dover provvedere limitazioni in merito al fine di tutelare la vivibilità e il decoro urbano, la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché al fine di prevenire e di eliminare uno stato di pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATI altresì, per le suddette finalità di decoro urbano, gli artt. 20 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Urbana i quali prevedono l'onere a carico degli esercenti di tenere pulito lo spazio antistante l'esercizio e il suolo pubblico eventualmente occupato;

DATO ATTO che con Ordinanze Sindacali precedenti è stato sperimentato positivamente il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, oltre al divieto di portare con sé o consumare in luogo pubblico, all'esterno dei pubblici esercizi, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro;

DATO ATTO che più volte cittadini hanno segnalato il ripetersi dei fenomeni di abbandono di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro di vario genere lungo le pubbliche vie, soprattutto del Centro Storico, che rappresentano potenzialmente possibili fonti di pericolo in caso di rottura, oltre a causare disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini allorquando vengono rotti e contestualmente rappresentano una nota di degrado del decoro urbano;

VISTA la comunicazione alla Giunta Comunale nella seduta del 25 febbraio 2021 in merito all'emissione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO di quanto espresso verbalmente dal personale del Comando Carabinieri di Novi Ligure;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio P.S. – Commercio;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. N° 267/2000;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTA la L. 24 Novembre 1981 n° 689;

ORDINA

- 1) Dal 05 marzo 2021 al 30 giugno 2021, salvo rinnovi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 17.00 di ciascun giorno fino alle ore 06.00 del giorno successivo:
 - a) è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di

commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

b) è vietato portare con sé o consumare in luogo pubblico, all'esterno dei pubblici esercizi, con l'eccezione dei dehor autorizzati, per i quali è previsto servizio ai tavoli, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro.

- 2) E' consentito somministrare o consumare delle bevande in vetro solo all'interno del pubblico esercizio, delle pertinenze e dei dehor e resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.
- 3) Gli Esercenti sono tenuti ad esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

RICHIAMA

Gli artt. 20 e seguenti del regolamento Comunale di Polizia Urbana, i quali prevedono l'onere a carico degli esercenti di tenere pulito lo spazio antistante l'esercizio e il suolo pubblico eventualmente occupato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, diffusa sul sito istituzionale e che la stessa si trasmetta:

- Al Prefetto di Alessandria;
- Al Questore della Provincia di Alessandria;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure;
- Alla Compagnia Guardia di Finanza di Novi Ligure;
- Al Posto di Polizia ferroviaria di Novi Ligure;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alle Associazioni di Categoria
- All'Ufficio di P.S. – Commercio del Comune di Novi Ligure

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n° 689.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

pratica trattata dal Dirigente del VII° Settore

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pier Giorgio CABELLA



Il SINDACO
Dott. Gian Paolo CABELLA